REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 31 marzo 2015 n.45

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di reintrodurre l'istituto dei riposi compensativi come stabilito nell'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale in data 5 giugno 2014 e per le motivazioni ivi espresse;*
- *l'urgenza di far beneficiare al più presto di tali riposi il personale del Servizio Socio – Sanitario come stabilito nell'Accordo Sindacale stipulato il 3 marzo 2015, compatibilmente al piano ferie che ciascun dipendente deve predisporre entro e non oltre il 31 marzo 2015;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 31 marzo 2015;
Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

RIPOSI COMPENSATIVI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO DELL'ISS

Articolo Unico

1. A decorrere dall'1 gennaio 2015, i dipendenti non amministrativi del Servizio Socio – Sanitario ad esclusione dei dipendenti della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, hanno diritto di beneficiare, per lo stress psicologico accumulato nell'arco dell'anno solare, di giornate di riposo compensativo in aggiunta al congedo ordinario e soggette alla stessa regolamentazione, da usufruirsi per il 50% entro il primo semestre e per il restante 50% nel secondo, nella seguente misura:

a) per il personale del Servizio Socio – Sanitario che svolge mansioni di aiuto medico psichiatra, assistente medico psichiatra, psicologo, psicologo dell'età evolutiva, psicoterapeuta, assistente sociale e sociologo, un giorno di riposo compensativo ogni tre anni di servizio effettivamente prestato nel Servizio stesso, fino ad un massimo di quattro giornate lavorative di riposo compensativo nell'anno;

b) per i restanti dipendenti non amministrativi del Servizio Socio - Sanitario, due giorni di riposo compensativo ogni due anni di servizio effettivamente prestato nel Servizio stesso per i primi otto anni ed un giorno ulteriore al compimento del decimo anno di servizio, fino ad un massimo di nove giornate lavorative di riposo compensativo nell'anno;
c) sono esclusi dai riposi compensativi di cui alle lettere a) e b) i dipendenti che svolgono unicamente mansioni dirigenziali o di responsabile del Servizio Socio – Sanitario.

2. Eventuali nuove figure professionali non contemplate nel Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3, verranno inquadrate in una delle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) su indicazione del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2015/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini